

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei Conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

presieduta dal Presidente della Corte dei conti Luigi GIAMPAOLINO;

Presidente "*a latere*" Pietro DE FRANCISCIS;

Presidente di Sez. (in soprannumero) Claudio IAFOLLA;

formata dai Magistrati: Giovanni DATTOLA (relatore), Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Antonio ATTANASIO, Paolo CREA, Paola COSA, Giovanni ZOTTA, Luigi CASO, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Massimo ROMANO.

nell'Adunanza del 6 settembre 2012

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 aprile 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al suddetto Testo Unico;

visto l'art. 3 comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento

del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153, del 4 luglio 2011);

visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 maggio 2012 (prot. Corte dei conti n. 23757, del 27 giugno 2012), concernente l'attuazione dell'art. 7, commi 31-*ter* e 31-*quater* del d.l. n.78/2010 (convertito dalla legge n.122/2010), con il quale è stata disposta la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno all'Agenzia;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell'interno e della difesa n. 25938, in data 20 luglio 2012;

vista la risposta dell'Amministrazione prot. n.11449 del 7 luglio 2012, pervenuta all'Ufficio di controllo l'8 agosto 2012;

vista la nota n. 29629, del 22 agosto 2012, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell'interno e della difesa, non ritenendo esaustive le argomentazioni svolte dall'Amministrazione, ha deferito alla Sezione del controllo il suindicato decreto;

vista l'ordinanza in data 24 agosto 2012, con la quale il Presidente della predetta Sezione ha convocato per il giorno 6 settembre 2012 il Collegio per l'esame della questione proposta;

vista la nota n. 29843, del 27 agosto 2012, con la quale il dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione della predetta adunanza al Ministero dell'interno – Gabinetto – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonome Locali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Gabinetto – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno; udito il relatore, Cons. Giovanni DATTOLA.

Intervenuti, in rappresentanza del Ministero dell'interno, il Prefetto Emanuela GARRONE – Ufficio di Gabinetto, il Prefetto Rosaria CICALA – Direttore Centrale, il dott. Giancarlo VERDE – Direttore centrale della Finanza locale – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, il Prof. Umberto CIMMINO – Presidente dell'Unità di missione; in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il dott. Marcello BESSONE – Dirigente I.G.F.; non rappresentata la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Con l'assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretaria di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

Con il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pervenuto il 27 giugno 2012 all'Ufficio di controllo atti dei Ministeri dell'interno e della difesa, per il preventivo controllo di legittimità ex art. 3, comma 1 della legge n.20/1994, viene data attuazione all'art. 7, commi 31-ter e 31-quater del d.l. n.78/2010 (convertito dalla legge n.122/2010), con il quale è stata disposta la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, la successione a titolo

universale del Ministero dell'interno all'Agenzia e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite, l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il Ministero dell'interno.

All'art. 6 del decreto in esame è previsto che "in attesa di un intervento generale di riordino della Scuola Superiore per la formazione e specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale, che ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267 svolge le funzioni relative alla formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con d.p.r. 28 gennaio 2008, n. 27, in quanto compatibili".

L'Agenzia era stata istituita e disciplinata dall'art. 17, commi da 76 a 80 della legge 15 maggio 1997, n.127 ed era stata dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

L'art. 77, in particolare, aveva subordinato l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, ovvero dalla Sezione autonoma della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno di cui all'art. 79.

Successivamente, il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo n.267/2000, agli articoli 102 e 103,

aveva incorporato le norme con le quali era stata istituita l'Agenzia, definendone l'organizzazione ed il funzionamento.

L'art. 102 aveva previsto che l'Agenzia, per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, attingesse le risorse dal fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali.

L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola Superiore e delle istituende Scuole regionali e interregionali, sono stati demandati, dall'art. 104, ad un regolamento senza alcuna menzione circa la soggettività giuridica della Scuola medesima.

L'art. 7 del d.l. n.78/2010, al comma 31-*septies*, ha espressamente abrogato gli articoli 102 e 103 del T.U.E.L., nell'ambito di una manovra complessiva volta al coordinamento della finanza pubblica ed alla riduzione della spesa, senza nulla disporre in ordine all'art. 104.

In mancanza dell'espressa abrogazione di quest'ultimo articolo, l'Amministrazione con l'articolo 6 del decreto all'esame ha ritenuto di conferire continuità operativa alla Scuola nell'ambito della vigente disciplina regolamentare, nella considerazione che l'effetto soppressivo riguarda esclusivamente l'Agenzia e non si estende alla Scuola.

Al riguardo, con nota in data 20 luglio 2011, l'Ufficio di controllo ha mosso osservazioni, evidenziando, preliminarmente, che, con parere in data 16 luglio 2011, l'Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle Finanze ha espresso perplessità in ordine alla sopravvivenza della Scuola, anche con riferimento all'art. 11 del d.l. n.95/2012 (convertito dalla legge n.135/2012) che, al fine di ottimizzare l'allocazione delle

risorse e di migliorare la qualità delle attività formative, dispone il riordino delle Scuole pubbliche di formazione.

Nel rilievo istruttorio è stato, inoltre, rammentato che, con distinte deliberazioni, la prima del 2011 (per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010) e la seconda del 2012 (per l'esercizio 2011) la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in sede di controllo sui rendiconti della gestione finanziaria dell'Agenzia, si è pronunciata negativamente sulla sopravvivenza della Scuola dopo la soppressione dell'Agenzia.

In particolare, la predetta Sezione ha osservato che la mancata abrogazione dell'art. 104 del T.U.E.L. non comporta la sopravvivenza della Scuola, in quanto tale evenienza postulerebbe la natura non strumentale della Scuola medesima rispetto all'Agenzia e la qualità di ente a sé, con funzioni finali proprie e propria soggettività giuridica.

Di converso, l'assenza di soggettività giuridica della Scuola, ha proseguito la Sezione, si evince anche da indici attinenti agli aspetti organizzativo-gestionali contenuti nel d.p.r. n.27/2008 (Regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento della Scuola), sintomatici della strumentalità della Scuola medesima.

Per parte sua, l'Ufficio di controllo ha sottolineato che, ove fosse ammessa la sopravvivenza della Scuola, tenuto conto che le funzioni dell'Agenzia sono state trasferite al Ministero dell'interno, dotato della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, verrebbero a coesistere due strutture potenzialmente idonee agli stessi compiti (art. 104, comma 2 del d.lvo n.267/2000).

In sede di risposta, con nota n.11449 in data 7 agosto 2012, il

Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - nel riportare argomenti relativi al tenore letterale della norma ed altri a carattere logico-sistematico - ha fatto richiamo ad un parere del Consiglio di Stato (n.2316, in data 8 giugno 2011) reso dopo avere acquisito le valutazioni delle amministrazioni interessate, le quali, peraltro, hanno manifestato orientamenti non univoci.

In sintesi, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 23 marzo 2011) ha ritenuto che l'intervento soppressivo dell'Agenzia debba estendersi alla Scuola, mentre il Dipartimento per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale – Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota del 10 marzo 2011), nonché le associazioni ANCI e UPI, nell'ambito della Conferenza Stato-città del 16 marzo 2011, si sono espresse in senso contrario.

Dal canto suo, il Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota del 7 marzo 2011), ha prospettato un "incasellamento" della Scuola nel Ministero dell'interno mediante una riorganizzazione ministeriale da adottare con apposito regolamento ex articolo 17, comma 4-*bis* della legge n.400/1988, concludendo che la soppressione piena della Scuola dovrebbe passare attraverso una fonte di rango primario.

Con il predetto parere, il Consiglio di Stato, anche sulla base delle valutazioni delle nominate Amministrazioni, ha affermato che la *"Scuola come disciplinata dall'art. 104 del T.U.E.L. si configura come un'istituzione che, ancorchè strumentale all'Agenzia, svolge una funzione istituzionale propria ed autonoma, normativamente stabilita "* e

che "la disciplina regolamentare non promana dall'Agenzia, come sarebbe avvenuto in presenza di un effettivo nesso di strumentalità, ma è contenuta in un regolamento governativo adottato con d.p.r. su delibera del Consiglio dei Ministri".

Ha, poi, soggiunto che *"l'art. 1 comma 19, lett. b) del d.l. 18 maggio 2006, n. 181 (convertito dalla legge n. 233/2006), attribuisce al Presidente del Consiglio la vigilanza sulla Scuola come entità distinta dall'Agenzia".*

Nelle conclusioni, l'Organo consultivo ha, infine, affermato che la Scuola non sarebbe coinvolta dalla succitata normativa soppressiva e che potrebbe continuare la propria operatività in rapporto di strumentalità con il Ministero, succeduto all'Agenzia.

Proseguendo nella risposta, l'Amministrazione ha, da parte sua, puntualizzato che l'art. 7, comma 31-*ter* si riferisce agli articoli 102 e 103 del d.lvo n.267/2000 e non all'art. 104 che riguarda direttamente la Scuola ed ha argomentato che le norme del T.U.E.L. sono dotate di particolare resistenza, non essendo suscettibili di abrogazione implicita, in quanto l'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo prevede che non vi possano essere introdotte deroghe se non espressamente.

Inoltre, l'Amministrazione ha messo in evidenza la problematica della sorte del personale della Scuola, per il quale nulla è stato normativamente disposto, nonché la perdurante esigenza della formazione dei Segretari comunali e provinciali i quali debbono possedere l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo e ottenere giudizi di idoneità.

Alla luce anche del parere del Consiglio di Stato, l'assunto dell'Amministrazione è che la Scuola, pur se istituita nell'ambito dell'Agenzia, non riveste carattere meramente strumentale ma svolge funzioni finali proprie, che continuerebbero a rivestire un interesse istituzionale pur con il passaggio delle attribuzioni dell'Agenzia al Ministero dell'interno.

Tale convincimento è stato fondato, principalmente, sulla mancata espressa abrogazione dell'art. 104 del d.lvo n.267/2000 e sulla particolare resistenza delle norme inserite nel citato testo unico, ma, ha osservato l'Ufficio di controllo, non tiene conto che la sopravvivenza della Scuola si tradurrebbe in una duplicazione di istituzioni, in capo alla medesima Amministrazione, potenzialmente idonee agli stessi compiti, con conseguente inutile dispendio di risorse.

L'Ufficio, in conclusione, ha eccepito che, la natura strumentale della Scuola e l'assenza di soggettività giuridica, deducibili anche dall'assetto organizzativo-gestionale come strutturato dal d.p.r. n.27/2008, conducono a ritenere che la norma soppressiva di cui all'art.7 del d.l. 79/2000 sia rivolta all'intero sistema di gestione dei Segretari comunali e provinciale e, che, quindi, coinvolga anche la Scuola.

A tale risultato l'Ufficio è pervenuto in considerazione, altresì, delle finalità perseguite dalla predetta norma, inserita nel contesto di una manovra volta al riequilibrio della finanza pubblica, anche attraverso riduzioni della spesa.

Al Magistrato istruttore le argomentazioni dell'Amministrazione non sono apparse esaustive, e, pertanto, con relazione in data 22 agosto 2012, ha

proposto al Consigliere delegato di sottoporre la questione all'esame della Sezione.

Il Consigliere delegato, condividendo la proposta del Magistrato istruttore, con nota in pari data, ha trasmesso gli atti al Presidente della Sezione per il deferimento della questione all'esame del Collegio.

Il Presidente della Sezione, con ordinanza del 24 agosto 2012, ha convocato il Collegio per l'adunanza del 6 settembre 2012.

Nel corso dell'adunanza i rappresentanti del Ministero dell'interno hanno confermato le argomentazioni già esposte nella risposta scritta alla nota di osservazioni dell'Ufficio di controllo, insistendo per l'ammissione al visto dell'atto.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del decreto in data 23 maggio 2012, con il quale il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dà attuazione all'art. 7 comma 31-ter e 31-quater del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in premessa più dettagliatamente specificato, ed in particolare dell'art. 6, intitolato: *"Scuola Superiore per la Formazione e la Specializzazione dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale"*.

L'articolo stabilisce: *"In attesa di un intervento generale di riordino della Scuola Superiore per la Formazione e la Specializzazione dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale, che ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, svolge le funzioni relative*

alla formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con d.p.r. 28 gennaio 2008, n. 27, in quanto compatibili".

La questione all'esame della Sezione verte, pertanto, sulla sopravvivenza della Scuola dopo la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo di segretari comunali e provinciali.

Per una maggiore chiarezza dei termini della problematica, si ritiene utile un breve cenno al quadro normativo di riferimento.

Si premette che l'art. 17, commi 76 e 77, della legge 15 maggio 1997, n.127, aveva istituito l'Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, stabilendo: *"l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero della sezione autonoma della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno di cui al comma 79".*

In tale ultimo comma era stato sancito: *"l'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno".*

Al comma 80 era stato, infine, disposto: *"per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di*

mobilità di cui al comma 73".

Le norme di cui sopra erano state in seguito incorporate negli articoli 102 e 103 del decreto legislativo 18 agosto 2010, n. 267, approvativo del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'art. 7 del d.l. n.78/2010, comma 31-*ter*, ha soppresso l'Agenzia ed ha, espressamente, abrogato (comma 31-*septies*) gli articoli 102 e 103 del citato Testo unico, nell'ambito di una manovra complessiva volta al coordinamento della finanza pubblica ed alla riduzione della spesa, senza nulla disporre in ordine all'art. 104 che, nel demandare ad un regolamento la disciplina sull'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola, ha riprodotto il testo del predetto articolo 17 comma 79.

Premesso quanto sopra, passando al merito della questione si precisa che la mancata espressa abrogazione del menzionato art. 104 ha indotto l'Amministrazione a ritenere che la Scuola sopravviva dopo la soppressione dell'Agenzia e che continui ad operare nell'ambito della vigente disciplina regolamentare.

L'Ufficio di controllo ha contestato tale orientamento, osservando che la soppressione dell'Agenzia coinvolge anche la Scuola.

In sede di risposta l'Amministrazione ha richiamato le conclusioni del parere del Consiglio di Stato, in data 8 giugno 2011, nel quale si esprime l'avviso che la Scuola conserva la sua autonoma organizzazione e si configura come un'istituzione che, ancorchè strumentale all'Agenzia, svolge una funzione istituzionale propria e autonoma, normativamente stabilita, non riconducibile alla gestione dell'Albo. Nel predetto parere si

soggiunge che l'art. 1 comma 19, lett. b) del d.l. 18 maggio 2006, n. 181 (convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233) attribuisce al Presidente del Consiglio la vigilanza sulla Scuola come entità distinta dall'Agenzia e si conclude che, poiché il Ministero succede *in toto* all'Agenzia, ex art. 7 comma 31-*ter*, si delinea un sistema di successione nei rapporti dal binomio Ministero-Agenzia a Ministero-Scuola.

La Sezione reputa che alla Scuola non siano state attribuite funzioni e rileva che sull'esclusività dell'intestazione, dai riferimenti normativi e, precisamente, dagli articoli 103, 2 comma e 104, 2 comma del T.U.E.L., emerge, al contrario, che, tra la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno sussiste alternatività nello svolgimento dei compiti di organizzazione delle attività formative.

La titolarità di funzioni pubbliche proprie ed esclusive postulerebbe una struttura munita di soggettività giuridica o meglio di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui fonte nell'ordinamento giuridico vigente risiede nella legge (art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70).

Dal tratteggiato quadro legislativo si ricava, peraltro, che la personalità giuridica di diritto pubblico è stata conferita soltanto all'Agenzia (art. 17, comma 76 legge n.127/97 e art. 102, comma 1, d.lvo n.267/2000).

Alla Scuola, invece, è stato attribuito un ruolo strumentale, consistente nell'organizzazione dell'attività di formazione e specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (art.17, comma 77 legge 127/1997 e art. 103, comma 2, d.l. 267/2000), finalizzato all'attuazione della funzione fondamentale intestata all'Agenzia e rappresentata dalla

tenuta e dalla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Ne discende, quindi, che la Scuola ha, chiaramente, una posizione servente e di dipendenza dall'Agenzia.

L'assenza di soggettività giuridica della Scuola risulta anche da alcuni aspetti organizzativo-gestionali che si profilano quali indici sintomatici della strumentalità dei suoi compiti e che sono riscontrabili nelle disposizioni contenute nel d.p.r. 28 gennaio 2008, n. 27 (Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali).

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- gli organi della Scuola (direttore tecnico e Comitato tecnico-scientifico – art. 4) sono nominati dal Presidente dell'Agenzia;
- i responsabili delle strutture territoriali della Scuola sono nominati dal Presidente dell'Agenzia (art. 6 p. 4);
- il piano generale della formazione ed il connesso piano finanziario debbono essere informati agli indirizzi annuali e pluriennali, nonché agli obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia;
- la programmazione dell'attività didattica del piano generale della formazione è delimitata dalle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia (art. 3 p. 4);
- il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei vertici amministrativi della Scuola, nonché quello dei docenti è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia (art. 4 p. 5 e 6, art. 5 p. 3).

- il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola è stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia (art. 5 p. 4);
- il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che assegna i necessari finanziamenti;
- il rendiconto generale della gestione della Scuola è annualmente presentato all'Agenzia ai fini dell'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Quanto, poi, all'argomentazione tratta dal sindacato art. 1 comma 19 lett. b), si ritiene che la distinta indicazione delle due strutture abbia carattere meramente ricognitivo, sia, pertanto, priva di valore sostanziale e, comunque, irrilevante ai fini del decidere, anche perché la disposizione è stata abrogata dall'art. 1, comma 377, della legge n.244/2007, che ha riportato l'Agenzia sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Significativo è, invece, a giudizio della Sezione, che al finanziamento dell'Agenzia e della Scuola è stato destinato un unico fondo ("fondo di mobilità" ex art. 102 d.l.vo n.267/2000) e che il sistema contabile è stato concepito in modo unitario e facente capo all'Agenzia, in quanto tale circostanza lascia, chiaramente, intendere la unitarietà della struttura, di cui la Scuola rappresenta una semplice articolazione.

La natura di organo strumentale e l'assenza di soggettività giuridica, deducibili anche dai suevidenziati profili dell'assetto organizzativo – gestionale disciplinato dal d.p.r. n.27/2008, inducono la Sezione a

considerare che la norma soppressiva di cui all'art. 7, comma 31-ter, del d.l. n.78/2010, non ha riguardato solamente l'Agenzia, ma si è rivolta all'intero sistema di gestione dei Segretari comunali e provinciali, coinvolgendo anche la Scuola.

Al riguardo, si sottolinea, sotto il profilo logico – sistematico, che la predetta norma è inserita in un contesto normativo, letteralmente e teleologicamente finalizzato all'attuazione di una manovra volta al riequilibrio della finanza pubblica, anche attraverso rilevanti riduzioni della spesa.

Di converso, l'Amministrazione ritiene che la Scuola sopravviva e che la succitata norma soppressiva delinei un sistema di successione nei rapporti dal binomio Agenzia-Scuola a Ministero-Scuola.

Sul punto la Sezione osserva, peraltro, che il Ministero dell'interno è dotato di una Scuola di formazione ("Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno") istituita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica in data 10 settembre 1980, con strutture proprie idonee all'organizzazione dell'attività di formazione e specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

Pertanto, una riorganizzazione che affidi dette attività alla predetta Scuola dell'interno sarebbe favorita dall'alternatività dei compiti svolti da ciascuna Scuola.

Ciò posto e tenuto conto che il Ministero dell'interno succede in tutte le funzioni all'Agenzia, la sopravvivenza della Scuola di formazione e specializzazione dei dirigenti dell'amministrazione locale si tradurrebbe

in una duplicazione di istituzioni in capo alla medesima amministrazione,
in quanto verrebbero a coesistere due strutture potenzialmente idonee
agli stessi compiti, con conseguente inutile dispendio di risorse
pubbliche, in conflitto con l'obiettivo di economicità che permea la
normativa soppressiva dell'Agenzia.

L'Amministrazione giustifica, infine, la sopravvivenza della Scuola,
escludendo un'abrogazione implicita dell'art. 104 del Testo unico sugli
enti locali poichè le norme in esso contenute sono dotate di particolare
resistenza e quindi non derogabili se non espressamente (art. 1, comma
4, del d.lvo n.267/2000).

Il Collegio, peraltro, rileva che la Scuola era stata istituita dall'Agenzia ai
sensi delle citate norme, in epoca anteriore al predetto Testo unico.

L'art. 104 non istituisce la Scuola, ma si occupa della disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento della stessa, attribuendo, nel
contempo, all'Agenzia una facoltà di scelta tra l'istituzione di Scuole
regionali ed interregionali ed il ricorso alla Sezione autonoma della
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.

Si pone in evidenza, al riguardo, che la Scuola era stata inizialmente
disciplinata dal regolamento 20 ottobre 1998, n. 396 e cioè prima
dell'entrata in vigore del Testo unico sugli enti locali.

A fronte delle su espresse considerazioni, l'abrogazione dell'art. 104,
perde, dunque, di significato.

In definitiva, a giudizio della Sezione, un'interpretazione logico –
sistematica del quadro normativo di riferimento induce alla conclusione
che la norma soppressiva, di cui all'art.7, comma 31-*ter* del d.l.

n.78/2010 e l'abrogazione (comma 31-*septies*) degli articoli 102 e 103 del d.l.vo n.267/2000, non hanno inciso soltanto sull'Agenzia, ma - come affermato anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nelle deliberazioni n. 5 del 29 luglio 2011 (esercizi 2008 – 2009 – 2010) e n.11 del 5 luglio 2012 (esercizio 2012) - hanno fatto venir meno l'intero sistema di gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, compresa la Scuola superiore di formazione e specializzazione dei dirigenti delle Amministrazioni locali.

Ritenuto, pertanto, che in forza del decreto legge n.78/2010, tutto il sistema facente capo all'Agenzia è venuto meno, nell'attuale prospettiva evolutiva della materia delle Scuole pubbliche di formazione, quale emerge dall'art. 11 ("*Riordino delle Scuole pubbliche di formazione*") del d.l. 6 luglio 2012, n.95 (come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.135), l'Amministrazione è impegnata ad una riorganizzazione della Scuola, ormai soppressa, attenendosi ai principi ed ai criteri stabiliti dal citato articolo, "al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici".

Alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione opta per l'ammissione al visto del decreto in esame con l'esclusione dell'art.6 del provvedimento, nonché della lettera d) dell'art.2, oltre l'espunzione dal testo dell'art.7 delle parole "e all'art.6".

PQM

La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto in esame, con esclusione dell'art. 6 del provvedimento, nonché della

lettera d) dell'art. 2; dal testo dell'art. 7 devono essere espunte le parole "*e all'art.6*".

Il Presidente

(Luigi Giampaolino)

Il Relatore

(Giovanni Dattola)

Depositata in Segreteria il

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Lo Giudice